

SENTENZA N. 207 ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento vertente tra Matera Alfredo ed altra e l'Immobiliare Nuvolera di Cottarelli & C. s.a.s. in liquidazione ed altri, con ordinanza del 14 agosto 2008, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di costituzione di Matera Alfredo ed altra;

udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2009 il Giudice relatore Paolo Grossi;

udito l'avvocato Michele Bonetti per Matera Alfredo ed altra.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 7 luglio 2008, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 77

Premette la Corte rimettente di essere stata investita dal ricorso per revocazione proposto da Matera Alfredo e Vitale Maria Felicita in riferimento alla ordinanza pronunciata dalla stessa Corte il 29 gennaio 2007, con la quale, in esito al procedimento camerale di cui all'art. 375 cod. proc. civ., era stato dichiarato inammissibile, per inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio, il ricorso per cassazione dai medesimi proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di

Roma il 9 gennaio 2001. Nel primo motivo del ricorso per revocazione – puntualizzano i giudici a quibus –

La Corte rimettente ritiene di dover aderire alla relazione predisposta, a norma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., in merito alla inammissibilità del ricorso per revocazione, considerato che l'art. 391-bis cod. proc. civ. espressamente limita la revocazione per errore di fatto alle sole ordinanze pronunciate a norma dell'art. 375, primo comma, numeri 4) e 5) cod. proc. civ. – come novellato ad opera di

Nell'escludere la possibilità di una interpretazione adeguatrice del dettato normativo, stante la univoca scelta operata dal legislatore di limitare a quelli espressamente previsti i casi di revocazione avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, la Corte rimettente reputa la disciplina anzidetta in contrasto con il principio di uguaglianza e del diritto di difesa. Se, infatti, lo scopo della revocazione per errore di fatto è quello di eliminare una decisione fondata su un accertamento smentito dalle risultanze di causa, appare priva di ragionevolezza la scelta del legislatore di limitare tale rimedio alle sole ordinanze che accolgono o respingono il ricorso nel merito o che lo dichiarano inammissibile per mancanza dei motivi o per difetto dei requisiti di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ. (art. 375 n. 5), escludendolo, invece, per le ordinanze che dichiarino la inammissibilità del ricorso per altre cause, posto che l'errore revocatorio può riscontrarsi anche in queste ultime ipotesi. Né, d'altra parte, può essere dirimente la circostanza che l'errore cada su una pronuncia sul processo, piuttosto che su una pronuncia di merito, posto che, proprio la inammissibilità per il difetto dei requisiti di cui all'art. 366-bis, testimonia come la disciplina della revocazione non sia fondata su quel tipo di distinzione.

La Corte rimettente reputa la norma impugnata in contrasto anche con l'art. 77 Cost., per eccesso di delega. L'art. 1, comma 3, lettera a), in fine, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge, 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), aveva stabilito la direttiva, in tema di revocazione, di «Prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza»: direttiva che veniva attuata dall'art. 17 del d.lgs. n. 40 del 2006, mediante l'inserimento dell'art. 391-ter del codice di procedura civile. La legge di delegazione non prevedeva invece nulla in merito alla revocazione di pronunce della Corte che non decidessero il merito della causa; sicché la novellazione dell'art. 391-bis – operata dall'art. 16 del richiamato d.lgs. n. 40 del 2006 – risulterebbe, in par

Nella specie, la questione sarebbe rilevante, in quanto l'errore denunciato si configura come errore di tipo meramente percettivo, stante la presenza in atti della certificazione di chiusura del fallimento nel 1998; sicché, non apparendo coinvolta alcuna attività valutativa della Corte, l'istanza di revocazione deve ritenersi sotto questo profilo ammissibile, e tale da rendere dunque pregiudiziale la soluzione del quesito di legittimità costituzionale.

2. – Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti Matera Alfredo e Vitale Maria Felicita, depositando

Considerato in diritto

1.– La Corte di cassazione – adita a seguito di ricorso per revocazione proposto in relazione alla ordinanza

Al riguardo, la Corte rimettente preliminarmente sottolinea come, alla luce dell'univoco tenore testuale della disposizione colpita dal dubbio di costituzionalità, debba escludersi l'ammissibilità del rimedio in questione riguardo alle ordinanze pronunciate dalla stessa Corte di cassazione ai sensi dei primi tre numeri del medesimo art. 375. Ordinanze fra le quali rientra, appunto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, nella specie adottata, in applicazione di quanto disposto dall'art. 331, secondo comma, cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 375, primo comma, numero 1), del codice di rito.

Alla stregua della riferita ricostruzione ermeneutica del quadro normativo coinvolto dal dubbio di legittimità costituzionale, ed avuto riguardo alla conseguente impossibilità di addivenire, a parere della Corte rimettente, ad una soluzione interpretativa in chiave adeguatrice, ne deriva, secondo il giudice a quo, la concorrente violazione tanto dell'art. 3 Cost., sul duplice versante del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, che dell'art. 24 della stessa Carta, sotto il profilo del diritto di azione in giudizio. Ad avviso della Corte rimettente, infatti, risulterebbe priva di ragionevolezza la scelta normativa di circoscrivere l'istituto della revocazione per errore di fatto alle sole ordinanze della Corte di cassazione, le quali, all'esito della procedura camerale di cui all'art. 375 cod. proc. civ., accolgono o respingono il ricorso nel merito o lo dichiarano inammissibile per mancanza dei motivi o difetto dei quesiti, precludendo, invece, la possibilità di adottare il rimedio straordinario – il cui scopo

La norma impugnata si porrebbe in contrasto, secondo il giudice a quo, anche con l'art. 77 Cost., in quanto attuata in assenza di espressa delega legislativa. A parere della Corte rimettente, infatti, la

legge delega 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), non conterrebbe alcuna specifica direttiva circa la possibilità di intervenire sulla disciplina della revocazione delle pronunce della Corte di cassazione e stabilire la «facoltà di ricorrere a tale rimedio per taluni provvedimenti ed escludendolo per altri». La violazione della legge di delega sarebbe tanto più evidente – osserva conclusivamente la Corte rimettente – in conside

2.- La questione è fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Questa Corte ha infatti reiteratamente avuto modo di affermare che il diritto di difesa, garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24, secondo comma, della Carta fondamentale, risulterebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, così come descritto dall'art. 395, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., non fosse suscettibile di emenda per essere stato commesso dal giudice cui spetta il potere-dovere della nomofilachia. Né, si è aggiunto, «le peculiarità del magistero della Cassazione svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia che di per sé permea la ripetuta disposizione del codice di rito civile, perché l'indagine cognitoria cui dà luogo il n. 4 dell'art. 360 non è diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando scrupola la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo esame» (sentenza n. 17 del 1986). Da ciò l'ulteriore assunto secondo il quale i rilievi svolti «per l'errore di fatto – per l'errore cioè, meramente percettivo (svista

Dai richiamati principii deriva, dunque, che l'errore “percettivo” in cui sia incorso il giudice di legittimità e da

Le richiamate affermazioni di questa Corte, d'altra parte, non sono rimaste prive di conseguenze sul versante del “riallineamento” degli istituti processuali, giacché, mentre nel processo penale si è provveduto

Ne deriva, dunque, che, in presenza di un errore di tipo “percettivo” che abbia determinato la declaratoria c

Avuto riguardo, quindi, alla non implausibile ricostruzione interpretativa del quadro normativo offerta dalla Corte rimettente, deriva che l'art. 391-bis cod. proc. civ. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375,

primo comma, n. 1), dello stesso codice. Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA